

REP. 265 / S.P.

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA  
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI E COMUNE DI ILLASI  
PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE  
DELL'INTERVENTO "SISTEMAZIONE E BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE  
REGIONALE "BOCCA SCALUCCE"  
AL CONFINE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI ILLASI E DI COLOGNOLA AI  
COLLI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL D.LGS, 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Colognola ai Colli, in questo giorno...UNDICI... del mese di FEBBRAIO dell'anno duemilaquattordici,

tra il Comune di Colognola ai Colli e il Comune di Illasi, così rappresentati:

- il Comune di Colognola ai Colli, di seguito denominato "Colognola ai Colli", da **Alberto Martelletto**, nato a Colognola ai Colli il 03.01.1956, in qualità di Sindaco pro-tempore;
- il Comune di Illasi, di seguito denominato "Illasi", da **Paolo Tertulli**, nato a Monza il 02.11.1967, in qualità di Sindaco pro-tempore;

premessi che:

- il sito denominato "Bocca Scalucce" risulta posizionato su un "vaio" in confine tra i Comuni di Colognola ai Colli ed Illasi, con una superficie totale inferiore a 2.000 mq, e presenta un gradone superiore, delle dimensioni di circa 70 m di lunghezza e 30 m di larghezza, costituito prevalentemente da rifiuti solidi urbani conferiti a seguito di un'autorizzazione del Comune di Colognola ai Colli del 1978 e un gradone inferiore, delle dimensioni di circa 45 m di lunghezza e 10/20 m di larghezza, costituito da rifiuti derivanti da "fanghi di conceria" scaricati senza nessuna autorizzazione;
- il sito in questione è di proprietà privata e ricade precisamente:
  - a) sul mapp. n. 17, parte, del foglio VIII del Catasto Terreni del Comune di Colognola ai Colli, attualmente di proprietà dei sig.ri Baldo Oliva, Bovi Antonio, Bovi Renzo e Bovi Maria Teresa;
  - b) sul mapp. n. 117, parte, del foglio XXXII del Catasto Terreni del Comune di Illasi, attualmente di proprietà dei signori Gugole Anna, Piubello Giuseppe, Piubello Giorgio e Piubello Fabio,
- il sito è stato inserito dalla Regione Veneto nel Piano Regionale per la bonifica di aree inquinate;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 4304 del 30 dicembre 2003 sono stati stanziati ad ARPAV risorse finanziarie per la realizzazione di indagini preliminari finalizzate alla verifica del grado di contaminazione dei siti indicati come prioritari nel Piano Regionale per la bonifica di aree inquinate;
- con deliberazione del Direttore generale dell'ARPAV n. 956 del 23 novembre 2004 sono stati ripartiti tali fondi tra i vari Dipartimenti ARPAV;

- con deliberazione del Direttore generale dell'ARPAV n. 366 del 18 settembre 2006 è stato approvato il piano di spesa del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona relativa all'attività di indagine sul sito denominato "Bocca Scalucce", ricadente approssimativamente per il 50% nel comune di Illasi e per il 50% nel comune di Colognola ai Colli;
- in data 27 ottobre 2006, nel comunicare l'inizio delle attività di indagine, coordinate dall'Unità operativa di supporto alla Direzione Bonifiche a Rischio Industriale e con spese a proprio carico, finalizzate alla caratterizzazione ambientale del sito, ARPAV ha richiesto la nomina di un tecnico di fiducia delle amministrazioni comunali di Illasi e Colognola ai Colli con conoscenze dell'evoluzione storica del sito, a supporto della propria attività;
- i due comuni hanno incaricato il dott. geologo Roberto Zorzin per le attività di supporto alle indagini di ARPAV;
- in data 6 giugno 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con analisi degli elaborati presentati dal geologo incaricato da ARPAV, dott. Davide Dal Degan, con il supporto del dott. Roberto Zorzin;
- nella stessa riunione è stata stabilita la necessità di:
  - a) adottare al più presto opere di messa in sicurezza del sito;
  - b) realizzare uno studio di fattibilità al fine di individuare le soluzioni possibili da attuare per risolvere la problematica del sito e quantificare l'aspetto economico;
 e si è stabilito che tali azioni ricadevano nelle competenze dei Comuni;
- i due Comuni hanno quindi emesso ordinanze nei confronti dei proprietari (ordinanza n. 4/2007 del Comune di Illasi e ordinanza n. 39/2007 del Comune di Colognola ai Colli) con obbligo di recinzione e apposizione cartelli, al fine di evitare l'ingresso di persone all'area e il continuo conferimento in loco di rifiuti;
- in data 25 luglio 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con aggiornamento dello stato degli interventi di competenza dei Comuni, dalla quale è emerso che:
  - a) i lavori di messa in sicurezza dell'area da parte dei proprietari erano in corso;
  - b) l'incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità da parte dei tecnici incaricati era in via di predisposizione;
- in data 23 novembre 2007 il Comune di Colognola ai Colli ha affidato l'incarico di redazione dello studio di fattibilità per la sistemazione ambientale del sito in parola ai geologi dott. Roberto Zorzin e dott. Davide Dal Degan, per un importo totale di euro 9.902,16, con quota parte del 50% della spesa a carico del Comune di Illasi;
- in data 12 dicembre 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte dei tecnici incaricati;
- in data 3 settembre 2008 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con acquisizione dei risultati delle indagini eseguite dai tecnici incaricati sul sito, dai quali è emerso che i rifiuti presenti non avevano causato inquinamento del terreno e delle falde acquifere;
- nella stessa riunione si è stabilito quanto segue:
  - a) sarebbe rimasta la questione della sola presenza dei rifiuti abbandonati che, secondo la normativa, portano alle seguenti uniche azioni possibili:
    - ⇒ per la parte relativa alla vecchia discarica autorizzata si dovrà prevedere la chiusura;
    - ⇒ per la parte a monte non autorizzata, costituita dai fanghi di conceria, si dovrà prevedere l'asportazione;
  - b) per entrambe le azioni i tecnici avrebbero dovuto predisporre uno studio di fattibilità con valutazione economica di massima;
  - c) ai Comuni sarebbe spettata la redazione di un computo anche per un'eventuale messa in

sicurezza permanente del sito che sarebbe risultata meno invasiva rispetto all'asportazione totale dei rifiuti;

- in data 6 novembre 2008 si è tenuta un'altra riunione presso la Provincia di Verona con illustrazione di una prima previsione dei costi;
- in data 9 gennaio 2009 - in un'ulteriore riunione presso la Provincia di Verona - si è evidenziato che la situazione doveva essere gestita come abbandono di rifiuti, in base all'articolo 192 del D. Lgs. n. 152/06, con obbligo dei privati proprietari a procedere e, in caso di inottemperanza da parte loro, con esecuzione in danno da parte dei Comuni, ferma restando la denuncia penale;
- a seguito di ciò le Amministrazioni Comunali di Colognola ai Colli ed Illasi hanno incaricato nel 2010 l'avv. Marco Tonello, legale esperto in materia ambientale affinché fornisca un supporto per affiancare le Amministrazioni nell'iter procedurale nei confronti degli attuali proprietari per la rimozione dei rifiuti. Il legale medesimo ha rilevato che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede una responsabilità del proprietario solo sul presupposto della ricorrenza della colpa, o del dolo;
- con il supporto del legale in data 14 ottobre 2010 il Comune di Colognola ai Colli e in data 15 ottobre 2010 il Comune di Illasi, hanno trasmesso alla RINO MASTROTTO GROUP SPA (succeduta per fusione alla ditta Basmar) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni per l'adozione di ordinanza ex art. 192 D.Lgs 152/2006 di rimozione dei rifiuti abbandonati presso il sito di "Bocca Scalucce" in territorio del Comune di Colognola ai Colli e di Illasi e precisamente: Comune censuario di Colognola ai Colli, fg. 8, mappale 17, parte; Comune censuario di Illasi, fg. 32, mappale 117, parte;
- in data 19 novembre 2010 è pervenuta nota dell'Avv. Francesco Barilà, in nome e per conto della società Rino Mastrotto Group spa, nella quale l'avvocato afferma, tra le altre, che non vi è alcun indizio per affermare che i rifiuti provenissero dalla ditta Basmar;
- in data 18 giugno 2009 è stato presentato dai geologi lo studio di fattibilità per la sistemazione del sito con la descrizione, con la quantificazione dei costi e i pregi e difetti delle due soluzioni:
  - Soluzione A - SENZA ASPORTO DI RIFIUTI
  - Soluzione B - CON ASPORTO DI RIFIUTI (asporto dei soli rifiuti fanghi di conceria)
- nel frattempo si è ritenuto opportuno predisporre un'analisi del rischio di entrambe le soluzioni proposte dallo studio di fattibilità del 18 giugno 2009, per consentire una scelta ponderata;
- nel 2011 i due Comuni hanno quindi incaricato l'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale, nella persona del prof. Gianni Andreottola, di effettuare un prelievo di campioni per compiere analisi propedeutiche all'eventuale attività di analisi dei rischi;
- in data 11 marzo 2013 l'Università di Trento ha redatto la relazione di analisi dei rischi con l'esito delle analisi chimiche sui campioni di materiale prelevato dal sito;

Considerato che:

- l'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, prevede l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3951 del 22 dicembre 2009, sulla previsione della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, i due Comuni di Colognola ai Colli e Illasi sono risultati beneficiari di un fondo di rotazione per la bonifica e il ripristino ambientale del sito in parola, denominato "sito di interesse regionale di 'Bocca Scalucce'";

- entrambi i Comuni hanno sottoscritto con la Regione Veneto il disciplinare regolante i rapporti reciproci, rispettivamente in data 07.09.2011 il Comune di Colognola ai Colli e in data 16.09.2013 il Comune di Illasi;
- ferme restando tutte le azioni di rivalsa, in continuità con quelle già attuate e da attuare in futuro, nei confronti dei soggetti proprietari, come previste dalla vigente normativa, i due Comuni concordano di procedere nella progettazione dell'intervento ritenuto idoneo a garantire la piena tutela ambientale del sito, anche per poter dare adeguata comunicazione ai proprietari delle aree sull'ammontare della spesa prevista per il ripristino ambientale;
- in tale ottica i due Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli – per la particolare ubicazione geografica del sito, a confine tra i due territori - devono concordare le modalità di realizzazione congiunta di tutte le attività progettuali, dell'attività di conferenza di servizi pre-decisoria e decisoria per l'approvazione dei progetti, delle eventuali attività di cantiere e di autorità espropriante delle aree, in conformità con le norme vigenti in materia di ambiente, di contratti pubblici e di espropri per pubblica utilità;
- al fine di mettere in sicurezza il sito di Bocca Scalucce i due Comuni concordano per la soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI, che prevede una serie di interventi di messa in sicurezza e copertura dei rifiuti presenti nel sito medesimo. La soluzione è ritenuta idonea a garantire la piena tutela ambientale del sito ed a evitare con operazioni di movimento di terra la contaminazione delle matrici naturali. La rimozione dei rifiuti comporterebbe un inquinamento maggiore rispetto ad una messa in sicurezza del sito e la cantierizzazione del sito per l'asportazione dei rifiuti, data la sua ubicazione all'interno di un vajo, risulterebbe molto difficoltosa;

**tutto ciò premesso e considerato:**

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse, che devono intendersi qui integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, di seguito denominato "Accordo", e hanno valore di patto.

Articolo 2  
(Oggetto)

1. Il presente "Accordo" definisce gli impegni delle "Parti" nell'intervento di messa in sicurezza ambientale del sito di interesse regionale di Bocca Scalucce, al confine territoriale tra i Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli, di seguito denominato "intervento".
2. Le "Parti" concordano che è opportuno di operare per la soluzione di messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati, proponendo l'adozione della Soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI (prevista dallo studio di fattibilità richiamato). Tale soluzione dovrà essere preventivamente approvata in Conferenza dei servizi dagli Enti proposti (Regione Veneto, Provincia, ARPAV).
3. Le "Parti" danno atto che "Colognola ai Colli" è soggetto competente in via prevalente sull'intervento.
4. La spesa massima presunta per la realizzazione dell'intervento è stimata in euro 2.000.000,00, secondo il finanziamento regionale acquisito complessivamente dai due Comuni.
5. Le "Parti" danno atto che l'esecuzione dell'intervento non determina acquiescenza nei confronti dei soggetti proprietari delle aree e si riservano tutte le azioni di rivalsa, in continuità con quelle già attuate e da attuare in futuro, previste dalla vigente normativa.

rispettivi confini territoriali.

Articolo 5  
(Collaudo)

1. "Colognola ai Colli" si impegna ad affidare l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, nonché statico per le eventuali opere che lo rendano necessario, delle lavorazioni e delle opere relative all'intervento.
2. Il collaudo tecnico-amministrativo finale sarà eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione delle lavorazioni.
3. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere dell'intervento verranno prese in carico dalle "Parti" secondo i rispettivi confini territoriali.

Articolo 6

(Variazione degli strumenti urbanistici comunali e autorizzazioni amministrative)

1. Le "Parti" danno atto che il progetto dell'intervento dovrà essere approvato dalla Regione Veneto secondo quanto stabilito dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e conformemente al disciplinare sottoscritto da entrambi i Comuni con la Regione Veneto.
2. L'approvazione produce gli effetti di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dal sopraccitato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Articolo 7

(Gruppo tecnico di lavoro)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente "Accordo" e il più ampio coordinamento tra le "Parti", le stesse costituiscono un gruppo di lavoro composto da un rappresentante ciascuna.
2. L'attività del gruppo tecnico di lavoro verrà coordinata da "Colognola ai Colli".

Articolo 8

(Approvazione dell'"Accordo")

1. Il presente "Accordo" viene approvato con decreto del Sindaco di "Colognola ai Colli" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 9

(Vigilanza sull'esecuzione dell'"Accordo")

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione della presente accordo di programma saranno esercitati da un Collegio costituito dai due Sindaci, o da loro delegati.
2. Al Collegio di Vigilanza spetta:
  - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente "Accordo";
  - individuare elementi ostativi all'attuazione del medesimo accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione.

Articolo 10

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino alla approvazione del collaudo dell'intervento e della

Articolo 3  
(Impegni delle "Parti")

1. "Colognola ai Colli" si impegna ad assumere il ruolo di stazione appaltante e autorità espropriante dell'intervento.
2. "Colognola ai Colli" si impegna:
  - c) ad affidare i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori dell'intervento entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
  - d) a validare il progetto preliminare dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, completi di planimetrie delle aree di occupazione ed elenco delle ditte da espropriare/asservire;
  - e) ad approvare il progetto preliminare entro 15 (quindici) giorni dalla validazione dello stesso;
  - f) a convocare la Conferenza dei Servizi pre-decisoria per l'esame e la valutazione dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare;
  - g) a validare il progetto definitivo dell'intervento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna dello stesso completo di planimetrie delle aree di occupazione, elenco delle ditte da espropriare/asservire e schema di frazionamento catastale;
  - h) a convocare la Conferenza dei Servizi decisoria per l'esame e la valutazione del progetto definitivo dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dalla validazione del progetto definitivo;
  - i) ad approvare il progetto definitivo dell'intervento, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria;
  - j) a validare ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento entro 3 (tre) mesi dalla consegna dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione;
  - k) ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
3. "Illasi" si impegna:
  - a) a nominare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale a far parte del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Procedimento di "Colognola ai Colli".
  - b) alle richieste approvazioni delle fasi progettuali in linea tecnica, di cui alle lettere c), g) e h) del precedente comma 2, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione degli elaborati da "Colognola ai Colli".
4. Le "Parti" si impegnano a finanziare la spesa complessiva dell'intervento, come approvata nei vari livelli progettuali e in ogni caso come risultante dall'atto di approvazione del collaudo finale, in misura pari al 50% per ciascun Comune, nei limiti del finanziamento regionale acquisito.
5. "Illasi" si impegna a pagare a "Colognola ai Colli" la quota parte di competenza, secondo gli acconti richiesti da "Colognola ai Colli", entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta, corredata della documentazione attestante l'esecuzione della spesa, e comunque entro l'anno solare della richiesta.

Articolo 4  
(Acquisizione delle aree per la realizzazione dell'intervento)

1. L'acquisizione e/o asservimento e/o occupazione temporanea delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento saranno curati da "Colognola ai Colli", in qualità di autorità espropriante, che attiverà le necessarie procedure sulla base delle planimetrie delle aree di occupazione, dell'elenco delle ditte da espropriare e dello schema di frazionamento catastale di cui al progetto definitivo.
2. In caso di acquisizione delle aree, beneficiari delle stesse saranno i due Comuni secondo i

relazione acclarante finale alla Regione Veneto.

Articolo 11

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente "Accordo" è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.
2. Il presente "Accordo" è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Cognola ai Colli, li 11-02-2014

Il Comune di Cognola ai Colli

Il Comune di Illasi

*[Signature]*  
*[Signature]*

